Pubblicato il ------/2020

N. ----/2020 REG.PROV.COLL.
N. -----/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale ------ del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

----------, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. ---------- del 4 ottobre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "…INIDONEO al

concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto presenta "valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207";

della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 26 %;

ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";

ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e in subordine, per il risarcimento del danno;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da

---

del decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. --------- del 4 ottobre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "…INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto presenta "valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207";

della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 26 %;

ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";

ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e in subordine, per il risarcimento del danno già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di n. 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato nella G.U., 4^ Serie Speciale, n. 23 del 22 marzo 2019 - impugna il provvedimento con cui, in data 4 ottobre 2019, è stato giudicato non idoneo dal Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento a causa della "presenza di indici di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207", chiedendone l'annullamento;

- a tali fini, il ricorrente – dopo avere tenuto a rappresentare che la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha riscontrato un peso corporeo pari a 79,6 KG. e un'altezza pari a 168 cm., attribuendogli un "valore di composizione corporea pari a 26" – deduce, tra l'altro, il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, adducendo – in particolare - un differente valore di composizione corporea, comprovato da documentazione sanitaria all'uopo allegata;

- con decreto presidenziale n. _____ del ____ il Tribunale ha disposto una verificazione;
- con atto depositato in data 29 ottobre 2019 si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per poi depositare - il successivo 14 novembre 2019 – documenti (atti a dare conto, tra l'altro, dell'avvenuta rilevazione sì di un peso pari a 79,6 Kg. ma di un'altezza pari a 168,5 cm.);
- il successivo 19 novembre 2019 l'organo verificatore ha depositato una relazione, in cui – a seguito dell'indicazione dell'avvenuta rilevazione di parametri dell'altezza e del peso pari rispettivamente a 169 cm. e a 74,3 Kg. e degli indici B.M.I. e P.B.F. di 26 e 24,1- è dato leggere che "si ritiene di potersi esprimere per l'insussistenza dei presupposti su cui si fonda la predetta inidoneità";
- in data 13 gennaio 2020 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, volti all'impugnazione della graduatoria finale del concorso, medio tempore approvata con decreto del 29 novembre 2019, pubblicato in data 2 dicembre 2019;
- a seguito della produzione di una memoria in data 31 gennaio 2020 da parte del ricorrente, con ordinanza n. _____ la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio e accolto, nelle more, l'istanza cautelare;
- in date 25 febbraio 2020 e 14 aprile 2020 il ricorrente ha prodotto documenti idonei a comprovare l'avvenuto adempimento al prescritto incombente nei termini e secondo le modalità prescritti nonché una memoria, volta a ribadire le censure formulate;
- alla camera di consiglio del 20 aprile 2020 - previa verifica della completezza dell'istruttoria e del contraddittorio nonché previo avviso ex art. 60 c.pr.amm., riportato a verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:

- come noto, il D.P.R. 207 del 2015, riportante il "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2", dispone che possono ambire al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica i concorrenti che rientrano nei limiti, tra gli altri, del parametro fisico della "composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile", considerando, ancora, ammissibile una "percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del 10% rispetto ai valori limite previsti dalla tabella di cui al comma 1";
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione, svoltasi il 6 novembre 2019 ad opera della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ha fatto emergere un indice di composizione corporea compatibile con i valori previsti dal D.P.R. n. 207 del 2015, inferiore rispetto alle valutazioni effettuate in sede di visita concorsuale, rivelando, tra l'altro, un errore nella rilevazione della statura del ricorrente (riportata pari a 169 cm., a fronte dei 168,5 cm., indicati dall'Amministrazione), ossia di un dato tendenzialmente stabile (rectius: l'altezza), idoneo a concretizzare – in quanto tale – un indubbio segno di anomalia e inaffidabilità dell'accertamento in contestazione;

Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l'accoglimento dell'impugnative proposte, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in € 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Claudia Caradonna, dichiaratosi antistatario;

Ritenuto di liquidare, ancora, la somma di € 500,00 a titolo di compenso per il verificatore, in linea con quanto dallo stesso richiesto, ponendone l'obbligo di corresponsione a carico del Ministero della Difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione nonché la graduatoria definitiva, nella parte in cui non include il ricorrente e per quanto di interesse.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 800,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Caradonna.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in € 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.